

**SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECANTE “RIFORMA DEGLI ORDINAMENTI PROFESSIONALI IN ATTUAZIONE DELL’ARTICOLO 3, COMMA 5, DEL DECRETO-LEGGE 13 AGOSTO 2011 N. 138, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 14 SETTEMBRE 2011 N. 148”**

**PROPOSTA DI EMENDAMENTI DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI**

a) 1. all’art. 3 sostituire il titolo dell’articolo “*Albo unico nazionale*” con “*Registro unico nazionale*”

a) 2. sostituire l’art. 3 comma 2 con il seguente “*L’insieme degli albi territoriali di ogni professione costituisce il registro unico nazionale degli iscritti, tenuto dal consiglio nazionale competente, avente mero titolo riepilogativo e ricognitivo e ferma restando la competenza in via esclusiva degli Ordini su ciascun albo territoriale. I consigli territoriali forniscono senza indugio per via telematica ai consigli nazionali tutte le informazioni rilevanti ai fini dell’aggiornamento del registro unico nazionale*”.

*Osservazioni*

Gli albi professionali sono istituiti per tutti gli ordinamenti professionali delle professioni intellettuali; la dicitura “albo unico”, di conseguenza, appare impropria, poiché potrebbe far fraintendere che, oltre agli albi territoriali, tenuti e disciplinati dagli Ordini e di loro esclusiva competenza, **stanti i requisiti di iscrizione basati sulla residenza o sul domicilio professionale,** vi sia anche un altro albo (nella relazione illustrativa viene ulteriormente definito come l’insieme degli albi territoriali, ma non si chiariscono ulteriori aspetti). Una diversa denominazione, da “albo unico” a “registro unico” e un chiarimento esplicito, come introdotto nell’articolo sopra modificato, espliciterebbe la vera finalità di tale unificazione, ovvero un registro aggiornato telematicamente e facilmente utilizzabile per conoscere, in tempo reale, ogni dato utile sul professionista. **Tale unificazione, peraltro, renderebbe anche più facile ogni sorta di verifica, anche in ambito comunitario, stante le prescrizioni in materia di stabilimento di cui alla Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.**

**b. 1.)** all'art. 4 comma 1 sostituire l'ultimo periodo con il seguente *“i titoli posseduti attinenti alla professione e la struttura dello studio professionale”* e sopprimere la frase *“e i compensi richiesti per le prestazioni”*.

**b. 2.)** all'art. 4 comma 3 aggiungere alla fine quanto segue *“, oltre a integrare una violazione delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 6 settembre 2005 n. 206 e 2 agosto 2007 n. 145”*.

#### *Osservazioni*

Nel rapporto tra professionista e cliente, l'elemento prezzo è l'aspetto, nella quasi esclusività dei casi, che orienta il mercato (ed il cliente stesso). Con il testo attuale verrebbe meno l'adeguatezza all'importanza dell'opera ed al decoro della professione di cui all'art. 2233 cod. civ.

Si apre lo scenario di comunicazioni commerciali a prezzi estremamente bassi, inferiori ai costi di produzione, che potrebbero indurre ogni consumatore a ritenere che prestazioni professionali complesse possano essere svolte con costi sensibilmente ed oggettivamente inferiori a quelli di loro produzione.

Una pubblicità informativa con l'indicazione di compensi richiesti per le prestazioni potrebbe orientare indebitamente le scelte dei consumatori, in considerazione del ruolo fondamentale che il messaggio svolge nel processo valutativo e di scelta del consumatore stesso, che potrebbe essere indotto, prestando fede alle indicazioni contenute in esso, ad orientarsi verso tale professionista a preferenza di altri, pregiudicandone il comportamento economico.

L'enfaticizzazione di un vantaggio economico per il consumatore costituirebbe circostanza rilevante nella formazione della volontà negoziale del consumatore stesso, idonea a indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.

Il codice del consumo (D.Lgs. 206/2005) ritiene sufficiente alla qualificazione illecita di queste pratiche la potenzialità lesiva ed il mero pericolo per il consumatore.

L'ingannevolezza non è, poi, esclusa dalla possibilità che il consumatore, contattando il professionista o lo studio di cui è pubblicizzata l'attività, sia posto in condizione, prima di stipulare un contratto, di acquisire maggiori dettagli, in quanto è il messaggio in sé, relativo ad un prezzo basso e particolarmente vantaggioso, a condizionare le scelte dei consumatori, indipendentemente dalle informazioni che il professionista renda disponibili, il più delle volte a contratto concluso.

Per tutti tali motivi, oltre alla eliminazione della indicazione dei compensi in ambito pubblicitario, appare opportuno integrare l'art. 4 con un richiamo espresso relativo al Codice

## del Consumo.

\* \* \*

c) all'art. 5 sopprimere il periodo “, *comprese le attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente*”.

### Osservazioni

La parte di cui si propone la soppressione amplia il testo del Decreto Legge 138/2011 a casi ivi non previsti; è ipotizzabile, in tal senso, un eccesso di delega del DPR rispetto al testo del Decreto Legge 138/2011.

\* \* \*

d. 1) all'art. 6 comma 1, dopo la parola “obbligatorio”, inserire “*per le sole professioni per cui sia già prevista l'obbligatorietà prima dell'entrata in vigore del D.L. 13 agosto 2011 n. 138*”

d. 2) all'art. 6, dopo il punto, aggiungere quanto segue “*Per le sole professioni per cui, in base alla vigente normativa, il tirocinio non è obbligatorio, con apposito regolamento del Ministro vigilante, di concerto con il consiglio nazionale dell'ordine o collegio, da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, verrà definita la necessità, la durata e la tipologia di svolgimento del tirocinio*”

### Osservazioni

Per la professione degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori la normativa vigente non prevede l'obbligatorietà del tirocinio ai fini dell'accesso della professione. Basti considerare che il D.P.R. 5 giugno 2001 n. 328, che disciplina l'esame di Stato, non è stabilito che il certificato di compiuta pratica è titolo necessario per accedere a tale esame. Sarà pertanto necessario che il tirocinio per la professione degli architetti venga comunque individuato in base ad apposita regolamentazione, valutando la necessità o meno del tirocinio e prevedendone tipologia e modalità di svolgimento

**in via subordinata, qualora non venisse recepito il precedente emendamento, si propongono i successivi emendamenti da d) ad o)**

d) all'art. 6 comma 1, dopo la frase “*della durata di diciotto mesi*” aggiungere “*per l'accesso all'Albo o per l'accesso alla sezione A ed alla sezione B dell'Albo, ove previste*”

### Osservazioni

Appare necessario precisare che il tirocinio debba essere previsto, per le professioni tecniche come quella degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, sia per coloro che si iscriveranno alla Sezione A dell'Albo, sia per quelli che accederanno alla Sezione B. Tale aggiunta va esaminata congiuntamente con quella sottoriportata al successivo punto n).

\* \* \*

**e)** all'art. 6 comma 3 sostituire la frase *“e non può assumere la funzione per più di tre praticanti contemporaneamente, salva la motivata autorizzazione rilasciata dal competente consiglio territoriale previa valutazione dell'attività professionale del richiedente e dell'organizzazione del suo studio”* con *“e non può avere più di un praticante; per gli studi associati e per le società tra professionisti composti fino a quattro professionisti non potrà essere assunta la funzione per più di due praticanti contemporaneamente, fino a dieci professionisti per più di quattro praticanti contemporaneamente, oltre dieci professionisti in misura non superiore al 30% dei professionisti medesimi”*.

### Osservazioni

Con il testo del DPR oggetto di proposta di modifica, non viene chiarito se tale limite si applica anche alle società tra professionisti e agli studi associati, stante l'organizzazione dello studio. Con una diversa quantificazione dei tirocinanti si stabilisce una proporzione più adeguata, al fine di evitare l'utilizzo indiscriminato di “forza lavoro” giustificata dalla necessità del tirocinio.

La “motivata autorizzazione” dell'Ordine, inoltre, si presta a essere disapplicata da subito, in quanto si presume che difficilmente un Ordine possa negare una richiesta di avere un numero di collaboratori superiori a tre. La previsione, inoltre, non stabilisce, in caso di diniego dell'Ordine, quale possa essere la soluzione alternativa per il richiedente (ad esempio, per l'iscrizione all'albo, il RD 2357/1925 regola la possibilità di ricorso in caso di deliberazione negativa dell'Ordine).

\* \* \*

**f)** all'art. 6 comma 4 secondo periodo, dopo la frase *“in concomitanza con l'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea necessaria”* aggiungere *“anche presso studi professionali, società pubbliche e private”*.

### Osservazioni

Tale prassi è in pratica già utilizzata con la terminologia di “stage aziendale” che molto spesso ha come conseguenza l’inserimento nell’azienda o nello studio dello stagista. Lasciare la possibilità del tirocinio alle sole Università, non sfrutterebbe appieno la potenzialità delle società pubbliche e private e degli studi medesimi.

\* \* \*

**g)** dopo l’art. 6 comma 9 aggiungere alla fine del periodo quanto segue: *“Le Regioni, nell’ambito delle potestà a esse attribuite dall’articolo 117 della Costituzione, possono disciplinare l’attribuzione di fondi per l’organizzazione di corsi di formazione professionale di concerto con il consiglio nazionale e con gli ordini territoriali”*.

#### *Osservazioni*

L’aggiunta di tale previsione appare una diretta conseguenza della previsione di cui al successivo art. 7 comma 5 relativo alla competenza attribuita alle Regioni per la formazione permanente; appare quindi coerente e logico, anche al fine di poter utilizzare fondi comunitari, attraverso la partecipazione regionale, inserire tale previsione anche per la formazione dei praticanti.

\* \* \*

**h. 1)** all’art. 6 comma 10 primo periodo sostituire la frase *“sentito il consiglio nazionale”* con *“di concerto con il consiglio nazionale”*.

**h. 2)** all’art. 6 comma 10 primo periodo sostituire la frase *“con regolamento”* con *“con Decreto del Presidente della Repubblica”*

#### *Osservazioni*

Aspetti che regolamenteranno la professione non possono limitarsi a delle mere indicazioni, da parte di un Consiglio nazionale di categoria, che il Ministro vigilante non è tenuto in alcun modo ad applicare.

Così come, per garantire il corretto svolgimento della professione e, per il suo tramite, alla compiuta realizzazione del compito che la Società civile affida ad un professionista vengono previsti dei codici deontologici, e vengono previste delle sanzioni disciplinari, allo stesso modo, e per gli stessi motivi, una regolamentazione che interessa la categoria professionale deve comunque essere realizzata di concerto al Ministro vigilante.

Si aggiunga inoltre, che non appare costituzionalmente legittimo che un regolamento approvato con D.P.R. dimanda, in assenza di previsione di legge, ad altro regolamento di

diverso tipo; appare pertanto opportuno che la regolamentazione ivi indicata avvenga attraverso un altro D.P.R.

\* \* \*

**i)** all'art. 6 comma 10 lettera d) aggiungere alla fine la seguente frase *“per gli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori si applica comunque l'art. 17 comma 5 e l'art. 18 comma 4 del D.P.R. 5 giugno 2001 n. 328”*.

#### *Osservazioni*

Recependo indicazioni già previste nella normativa vigente, per gli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori che devono accedere alla sezione A o alla sezione B dell'Albo diviene possibile, stante la partecipazione ai corsi di formazione professionale, l'esonero dalla sola prova pratica.

\* \* \*

**l)** all'art. 6 comma 12 dopo la frase *“Il consiglio dell'ordine o collegio presso il quale è compiuto il tirocinio rilascia il relativo certificato”* aggiungere *“, che costituisce il titolo per l'ammissione all'apposito esame di Stato”*.

#### *Osservazioni*

La precisazione sopra indicata è necessaria poiché, nell'ordinamento professionale degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, per l'ammissione all'esame di Stato non è stabilito che il certificato di compiuta pratica è titolo necessario per accedere a tale esame. In assenza di tale precisazione si configurerebbe, paradossalmente, che si può accedere all'esame di Stato anche in assenza del certificato di compiuta pratica.

\* \* \*

**m)** all'art. 6 comma 12 secondo periodo, dopo la frase *“Il certificato perde efficacia decorsi cinque anni senza che segua il superamento dell'esame di Stato quando previsto”* aggiungere *“ e ne consegue la cancellazione dal registro dei praticanti.”*.

#### *Osservazioni*

La precisazione sopra indicata è necessaria poiché la perdita dell'efficacia del certificato di compiuta pratica non comporta automaticamente la cancellazione dal registro dei praticanti, se non stabilito da espressa disposizione di legge.

\* \* \*

**n)** dopo l'art. 6 comma 12 inserire il seguente comma "12 bis. *Coloro che hanno effettuato il periodo di tirocinio per l'accesso alla sezione B possono esserne esentati per l'accesso alla sezione A nel solo caso in cui abbiano svolto il tirocinio presso un iscritto alla sezione A*"

#### *Osservazioni*

Viene recepito il principio di legge già contenuto all'art. 6 comma 2 del D.P.R. 5 giugno 2001 n. 328 inserendo un criterio coerente per lo svolgimento di una formazione che possa essere valida, per un iscritto alla sezione B dell'Albo, in caso di prosecuzione degli studi e di conseguimento dell'abilitazione per essere iscritto nella sezione A dell'Albo

\* \* \*

**o)** all'art. 6 comma 13 sostituire "ai tirocini iniziati" con "a tutti coloro che hanno conseguito il titolo di studio".

#### *Osservazioni*

Con tale modifica vengono ricompresi nel tirocinio tutti coloro che possono già presentare domanda di ammissione all'esame ed i neolaureati; la previsione prevista nel testo del DPR, paradossalmente, adopererebbe una "sanatoria" per un certo numero di laureati/diplomati che si troverebbero nel periodo di transizione della legge.

\* \* \*

**p)** all'art. 7 comma 2 sostituire il primo periodo con il seguente "Sulla base di apposito regolamento, da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, emanato dal consiglio nazionale dell'ordine o collegio, sentito il Ministro vigilante, viene disciplinato."

#### *Osservazioni*

L'art. 3 comma 5 lettera b) del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, prevede che i percorsi di formazione continua permanente siano predisposti "sulla base di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali". Il DPR, nella parte in cui prevede solamente di "sentire" il consiglio nazionale, eccede la delega conferita dal citato Decreto Legge 138/2011.

Aspetti che regolamenteranno la professione non possono limitarsi a delle mere indicazioni, da parte di un Consiglio nazionale di categoria, che il Ministro vigilante non è tenuto in alcun modo ad applicare.

Così come, per garantire il corretto svolgimento della professione e, per il suo tramite, alla compiuta realizzazione del compito che la Società affida ad un professionista vengono

previsti dei codici deontologici, e vengono previste delle sanzioni disciplinari, allo stesso modo, e per gli stessi motivi, una regolamentazione che interessa la categoria professionale deve comunque essere realizzata di concerto al Ministro vigilante.

\* \* \*

**q)** all'art. 7 comma 5 aggiungere alla fine “ *di concerto con il consiglio nazionale e con gli ordini territoriali per la gestione e l'organizzazione dell'attività di aggiornamento*”.

#### *Osservazioni*

Con tale integrazione, viene regolamentata l'attività formativa, coordinando in tal modo l'attività di aggiornamento tra Regioni, Consiglio nazionale ed ordini territoriali, essendo gli ultimi due i diretti interessati e gli unici interlocutori che possano verificare i requisiti minimi dei corsi di aggiornamento, nel miglior interesse dell'utente e della collettività.

\* \* \*

**r) 1.** all'art 9 nel titolo dell'articolo aggiungere alla fine “*e da quelle aventi natura giurisdizionale*”.

**r) 2.** all'art. 9 comma 1 dopo la frase “*diverse da quelle sanitarie*” aggiungere “*e quelle aventi natura giurisdizionale, tra cui gli ordini e consiglio nazionale degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, avvocati, chimici, geometri, ingegneri e periti industriali*”.

#### *Osservazioni*

Vengono recepiti i principi contenuti nella relazione illustrativa al D.P.R. e conformi al punto VI delle disposizioni transitorie e finali della Costituzione, all'art. 108 sempre della Costituzione ed alla giurisprudenza della Corte Costituzionale. In tal modo diviene palese, nel testo dell'art. 9 e non solo nella relazione illustrativa, che esso non si applica alla categoria professionale degli architetti sia per il grado disciplinare di giudizio di competenza degli Ordini territoriali, sia per il grado di appello di competenza del Consiglio Nazionale.

\* \* \*

**s)** all'art. 9 comma 15, viene aggiunto, di seguito, il comma successivo “*16. Per gli ordini e collegi territoriali e per i consiglio nazionali aventi natura giurisdizionale, ai sensi dell'art. 3 comma 5 lett. f) del D.L. 13 agosto 2011 n. 138, convertito con modificazioni nella L. 14 settembre 2011 n. 148, con apposito Decreto Legislativo, da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, previo parere obbligatorio e vincolante del*”



*consiglio nazionale dell'ordine o collegio, verrà disciplinata ogni misura idonea per garantire la modalità organizzativa per il funzionamento dell'attività disciplinare e tale da evitare ogni incompatibilità".*

#### *Osservazioni*

*Stante l'incompatibilità tra funzioni amministrative e giurisdizionali individuata all'art. 3 comma 5 lett. f) del D.L. 13 agosto 2011 n. 138, convertito con modificazioni nella L. 14 settembre 2011 n. 148, deve essere inserita una previsione ove, tenuto conto di tale incompatibilità, dovrà essere disciplinata, con apposito decreto legislativo, l'organizzazione di Consigli Nazionali e di Ordini o Collegi, introducendo misure idonee a garantire il funzionamento della funzione disciplinare.*

*\* \* \**

*t) all'art. 13 comma 2 sostituire la frase "Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari e legislative incompatibili con le previsioni di cui al presente decreto," con "Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente decreto, si applicano, se necessario e in quanto compatibili, le disposizioni vigenti non abrogate, anche se non richiamate; fino all'adozione di un testo unico di riordino delle disposizioni vigenti, conformemente al disposto dell'art. 3, comma 5 ter del D.L. 13 agosto 2011 n. 138, restano ferme le relative disposizioni previste dai rispettivi ordinamenti professionali non in contrasto con le presenti disposizioni,".*

#### *Osservazioni*

Le diverse disposizioni transitorie, introdotte con la presente modifica, rendono meno difficoltoso l'esame e l'interpretazione delle norme vigenti per ogni procedura e procedimento pendente; il testo genericamente inserito nel testo del DPR renderebbe sicuramente necessaria l'emanazione di una o più circolari ministeriali che chiariscano gli aspetti legati alle procedure pendenti.